



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-516 del 16 settembre 2011 per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Montalto di Castro (VT).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della



Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-DEC-2011-516 del 16 settembre 2011, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Enel Produzione S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) per la centrale di Montalto di Castro;

VISTA l'istanza presentata con nota prot. n. 48404 del 28 novembre 2014 dalla Società Enel Produzione S.p.A., per l'esenzione dal rispetto dei valori limite previsti dall'art. 273, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con la quale il Gestore chiede per le unità turbogas, la deroga prevista nella parte II, sez. 4, lett. A-bis, paragrafo 3, dell'Allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per il funzionamento non superiore a 1500 ore/anno, chiedendo per tali gruppi di mantenere a partire dal 1° gennaio 2016 i valori limite di emissione fissati nell'AIA rilasciata;

VISTA la nota prot. n. DVA-2014-42147 del 22 dicembre 2014 con la quale la competente Direzione Generale ha avviato il procedimento;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2015-2094 del 4 novembre 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta di modifica avanzata dal Gestore chiedendo contestualmente l'integrazione della tariffa istruttoria;

VISTA la nota prot. n. DVA-2015-28371 del 12 novembre 2015 con la quale la Direzione Generale ha chiesto al Gestore di integrare la tariffa istruttoria di cui all'art. 49, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 30 novembre 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2015-30232 del 2 dicembre 2015;

RILEVATO che in Conferenza dei servizi l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale non ha manifestato l'opportunità di aggiornare il piano di monitoraggio e controllo allegato al decreto di AIA;

VISTA la mail del 4 dicembre 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 7 dicembre 2015, al n. DVA-

W



2015-30618, con la quale il Gestore ha trasmesso l'attestazione di avvenuto pagamento dell'integrazione della tariffa istruttoria di cui all'art. 49, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-00-2015-280 del 9 dicembre 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-DEC-2011-516 del 16 settembre 2011 per l'esercizio della centrale termoelettrica di Montalto di Castro (VT) della società Enel Produzione S.p.A., identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma, è aggiornato con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC-00-2015-2094 del 4 novembre 2015 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC.

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni contenute nel parere istruttorio conclusivo e nel relativo Piano di monitoraggio e controllo allegati al decreto DVA-DEC-2011-516 del 16 settembre 2011.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gianluca Galati





*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0027728 del 05/11/2015

CIPPC-00-2015-0002091

del 04/11/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Protocollo N.

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da
ENEL PRODUZIONE SpA - CTE di Montalto di Castro "Alessandro Volta" -
procedimento di modifica ID 107/837

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo, unitamente alla nota prot. CIPPC-00_2015-0002091 del 04/11/2015 relativa alla
valutazione della congruità della tariffa.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.



AL. 2094/2015



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Modifica dell'AIA (prot. DEC-2011-000516 del 16 settembre 2011) – richiesta di esenzione al rispetto dei valori limite di emissione previsti dall'art.273, comma 3 D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per le unità turbogas dal 1 gennaio 2016 ID (107-837)

GESTORE	Enel Produzione SpA
LOCALITÀ	Montalto di Castro (VT)
GRUPPO ISTRUTTORE	Ing. Marco Antonio Di Giovanni - referente
	dott. Marcello Iocca
	dott. Alessandro Martelli
	dott. Sandro Zampilloni (Regione Lazio)
	ing. Antonello Riccardi (Provincia di Viterbo)
	dott. Sergio Caci (Comune di Montalto di Castro)



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

Indice

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	7
2.1 Atti presupposti.....	7
2.2 Atti normativi	8
2.3 Atti e attività istruttorie.....	9
3. OGGETTO DELLA MODIFICA	10
4. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA DAL GESTORE.....	11
5. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO.....	12
6. CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA DI MODIFICA	13
7. CONCLUSIONI DEL GI.....	16



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Lazio.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	Enel, installazione IPPC sita in comune di Montalto di Castro (VT), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

OK



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
---	---



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

- Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/2012/033 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012, di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
- vista la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis, la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle sue funzioni fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
- vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000317 del 4 maggio 2012, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto Enel produzione S.p.A. – Impianto termoelettrico di Montalto di Castro(VT) al Gruppo Istruttore così costituito:
- Marco Antonio Di Giovanni – Referente GI
 - Marcello Iocca
 - Alessandro Martelli
- preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Sandro Zampilloni - Regione Lazio
 - Antonello Riccardi - Provincia Viterbo
 - Sergio Caci – Sindaco Comune Montalto di Castro
 - Giorgio Catenacci ARPA Lazio
 - Marco Rizzuto ARPA Lazio
- preso atto che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:
- Antonio Carmelo



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

2.2 Atti normativi

- Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., Parte seconda concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- vista la circolare ministeriale 13 luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I";
- visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2005;
- visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
- visto il decreto ministeriale 19 aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 aprile 2006;
- visto l'articolo 6, comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima Parte quarta del decreto citato;
 - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

2.3 Atti e attività istruttorie

Esaminata la domanda di modifica del decreto AIA e la relativa documentazione tecnica allegata trasmessa con protocollo del gestore PRO/AdB-GEN/POG/UB-MC del 28 novembre 2014-0048404 dalla società Enel Produzione S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 Roma cap 00198, relativa all'impianto termoelettrico Alessandro Volta sito in Località Pian dei Gangani snc, 010014 Montalto di Castro (VT) ed acquisita con protocollo DVA-2014-0039666 del 02 dicembre 2014;

esaminato il decreto AIA rilasciato, prot. DEC-2011-000516 del 16 settembre 2011;

esaminato la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. DVA-2014-0042147 del 22 dicembre 2014;

vista la nota del Gestore protocollo PRO/AdB-GEN/POG/UB-MC del 30 dicembre 2014 0053251, acquisita con protocollo DVA-2015-0000034 del 05 gennaio 2015 con la quale comunica la variazione del gestore dell'impianto;

esaminata la Relazione Istruttoria, redatta da ISPRA il 25 marzo 2015, avente prot. CIPPC-00_2015-0000669 del 26/03/2015;

vista la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 05/06/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0001125 del 05/06/2015 e la conseguente approvazione del GI;

esaminati i contenuti dei BREF e delle Linee guida di riferimento in materia.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

3. OGGETTO DELLA MODIFICA

Denominazione impianto	Enel Produzione S.p.A. – Impianto termoelettrico Alessandro Volta
Indirizzo sede operativa	Località Pian dei Gangani snc, 010014 Montalto di Castro (VT);
Sede Legale	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
Rappresentante Legale	Giuseppe Molina Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
Tipo impianto	esistente
Codice e attività IPPC	categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50MW Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica codice .40.11, produzione e distribuzione di acqua calda codice 35.30 Classificazione NOSE-P: Combustione in turbine a gas codice 101.04
Gestore Impianto	Claudio Alteri Località Pian dei Gangani snc, 010014 Montalto di Castro (VT) tel 0766 – 972131 email: claudio.altieri@enel.com
Referente IPPC	Alberto Angeloni Località Pian dei Gangani snc, 010014 Montalto di Castro (VT) tel 0766 – 972238 email: alberto.angeloni@enel.com
Numero addetti	232 (nel 2006)
Impianto a rischio di incidente rilevante	NO
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001 EMAS



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

4. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA DAL GESTORE

Il Gestore con propria nota del 28/11/2014 (prot. ENEL-PRO 28/11/14-0048404) chiede l'aggiornamento del decreto AIA (prot. DEC-2011-000516 del 16 settembre 2011) ai sensi dell'art. 273, comma 3 DLgs 152/06 (così come modificato dall'art. 22, comma 1 DLgs 46/14).

Nello specifico, il Gestore chiede per le unità a turbogas di mantenere, dal 01 gennaio 2016, i valori limite di emissione attualmente fissati dal citato decreto AIA, questo in applicazione della deroga prevista al paragrafo 3 della sezione 4, lettera A-bis del DLgs 46/14, garantendo che queste unità anteriori al 2002, non saranno operative per più di 1.500 ore/anno, calcolate come media mobile su 5 anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno.

A tal proposito il Gestore evidenzia con la tabella C sotto riportata, le ore di funzionamento registrate per le unità turbogas dalla data di vigenza dell'AIA.

Tabella "C"

ANNO	MC12	MC13	MC22	MC23	MC32	MC33	MC42	MC43
2011	33	16	0	0	0	0	4	18
2012	14	4	5	5	51	37	9	5
2013	0	0	0	0	0	0	0	0
2014**	0	0	0	2	0	0	0	3

*da Ottobre 2011

**a fine Ottobre 2014

Inoltre, il Gestore evidenzia che i valori limite di emissione per i gruppi turbogas, sia in assetto ripotenziato che semplice, attualmente prescritti dal decreto AIA, precisamente al punto 9.3.1 A2) dello stesso, sono più severi di quelli prescritti alla sezione 4, lettera A-bis, punto 3, Parte V, Allegato II, Parte II del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 46/14 laddove le turbine a gas non siano in funzione per più di 1.500 ore/anno a far data dal 1 gennaio 2016.

A tal proposito sintetizza quanto affermato in tabella "B" che di seguito si riporta:



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

Tabella "B"

GRUPPI TURBOGAS 15%O ₂	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
	AIA	
valori medi giornalieri	90	100
rif Dlgs 46/2014 All.II	4 A-bis p.to3	4 A-bis
valori medi mensili dal 1-1-2016	150	100

Il Gestore contestualmente alla richiesta di deroga sopra riportata chiede, sempre in relazione al DLgs 46/14, l'annullamento delle previsioni all'art.4 del decreto AIA, in merito alla durata e di aggiornare la conseguente scadenza per la presentazione della domanda di rinnovo nei termini indicati nelle Linee Guida Ministeriali (Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014).

5. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione del sito <http://aia.minambiente.it> non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

6. CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA DI MODIFICA

Per i "Grandi impianti di combustione" (art.268, comma 1 let. Gg del DLgs152/06 e smi) si applicano, dal 01 gennaio 2016, i valori limite di emissione di cui all'art. 273, comma 3 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs 46/14.

Precisamente, alla sezione 4, lettera A bis, paragrafi 1 e 2 della parte V, Allegato II, Parte II, per le turbine a gas i valori limite di emissione di NO_x e di CO (tenore di O₂ di riferimento:15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi) sono stabiliti rispettivamente in 50 mg/Nm³ e 100 mg/Nm³.

Allo stesso tempo, il D.Lgs. 152/06 modificato dal D.Lgs. 46/14 alla sezione 4, lettera A bis, paragrafo.3 della parte V, Allegato II, Parte II, recita testualmente:

3. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 4, l'autorizzazione può prevedere, per le turbine a gas (comprese le CCGT) anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno, un valore limite di emissione di NO_x pari a 150 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate con altri gas o combustibili liquidi. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

Per una valutazione sulla concessione della deroga richiesta dal Gestore, di seguito si analizza la qualità dell'aria nell'area di impatto dell'impianto:

Piano di qualità dell'aria della Regione Lazio

La rete di monitoraggio della qualità dell'aria presente sul territorio della Regione Lazio prevede centraline di rilevamento fisse gestite da Arpa Lazio e ubicate in aree ritenute potenzialmente critiche.

Le centraline più prossime alla centrale Enel sono precisamente a:

- a) Civitavecchia (distanza in linea d'aria dalla centrale circa 30Km);
- b) Viterbo (distanza in linea d'aria dalla centrale circa 40Km);
- c) Civita Castellana (distanza in linea d'aria dalla centrale circa 60Km);
- d) Acquapendente (distanza in linea d'aria dalla centrale circa 50Km).

Dalla consultazione dei dati delle centraline relativi al periodo 01.01.2015 fino ad oggi per gli NO_x e CO, emerge una situazione di contenimento delle concentrazioni di NO_x e CO nei limiti massimi previsti dal DLgs 155/10.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

I dati forniti dalle centraline sono consultabili sul sito web di Arpa Lazio.

Altra fonte di informazioni consultata è stata l'ultima "Dichiarazione Ambientale al 31.12.2013" predisposta dal comune di Montalto di Castro dove si evidenzia che "tutti gli inquinanti monitorati dalla rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico co-gestita da Enel e Amministrazione comunale sono sempre rimasti ampiamente nei limiti orari, giornalieri o annuali ad essi prescritti"

Si riporta fedelmente il punto "4.2 Qualità dell'aria" della "Dichiarazione Ambientale"

4.2. Qualità dell'aria

La presenza sul territorio comunale del maggior impianto termoelettrico italiano ha focalizzato l'interesse della popolazione e dell'Amministrazione Comunale sulla qualità dell'aria sin dalla seconda metà degli anni '90, quando la centrale è entrata in esercizio. Conseguentemente, sin dalla fine degli anni '90 il Comune di Montalto di Castro ha ospitato una rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e promosso studi finalizzati a controllare la presenza nell'ambiente di microinquinanti di interesse igienico sanitario ed a stimare l'eventuale esposizione della popolazione. La rete di monitoraggio degli inquinanti convenzionali operante nell'area è composta da tre stazioni: due delle quali gestite dall'ENEL, localizzate in località Vulci e Campo Scala, ed una gestita dall'Amministrazione comunale localizzata nell'abitato di Montalto di Castro, in Piazza della Fontanella.

Relativamente ai microinquinanti sospesi in aria o nelle deposizioni atmosferiche, gli studi condotti negli ultimi dieci hanno evidenziato concentrazioni di metalli pesanti e composti organici volatili nell'ambiente tipici di aree rurali, sottolineando la non rilevanza sanitaria dell'esposizione umana. Analoghi risultati sono stati ottenuti dal controllo della qualità dell'aria operato dall'Amministrazione Comunale nella stazione di in Piazza della Fontanella. Questi ultimi, comparati con i limiti previsti dal D.Lgs 155/2010 di attuazione della direttiva 2008/50/CE concernente tra l'altro i valori limite di qualità dell'aria per alcuni macroinquinanti e microinquinanti, sottolineano il rispetto dei limiti di legge ed offrono lo spunto per alcune riflessioni. Tutti gli inquinanti monitorati sono sempre rimasti ampiamente nei limiti orari, giornalieri o annuali per essi prescritti. Negli stessi anni però, le concentrazioni del PM₁₀ e dell'ozono hanno fatto rispettivamente registrare alcuni superamenti delle medie giornaliere e dell'obiettivo di lungo livello per la protezione della salute che hanno richiamato l'attenzione dell'Amministrazione. L'Amministrazione a focalizzato l'attenzione su questi due inquinanti e a perseguire l'obiettivo di estenderne la rilevazione alle altre stazioni della rete di monitoraggio gestita dall'Enel. Questo obiettivo è stato conseguito nel 2012 e sono state installate altre tre postazioni fisse di rilevazione.

Da quanto esposto precedentemente non emergono criticità per la qualità dell'aria.

In relazione alla durata della AIA, si ha che, come previsto dalla modifica all'art. 29 octies (rinnovo e riesame) del DLgs 152/06 introdotta dall'art. 7, comma 8 del DLgs 46/14 e come indicato nelle Linee Guida Ministeriali (Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014), per un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29 -*quater*, risulti certificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/09, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni.

La centrale Enel "Alessandro Volta" di Montalto di Castro è certificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/09, pertanto l'autorizzazione AIA presenta i requisiti per l'estensione da 8 a 16 anni.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

Infine, considerato quanto indicato dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali con la nota del 29.10.14 avente ad oggetto "*Deroghe 17.500 ore – Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art 273 comma 4 del D.Lgs. 152/06 – indirizzi applicativi*", si evidenzia che la richiesta del Gestore di esenzione di cui all'art.273, comma 4 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii è da considerarsi come una "**modifica sostanziale**" al Decreto AIA, in quanto vengono definiti valori limite di emissione meno rigorosi di quelli altrimenti vigenti a far data dal 01.01.2016.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

7. CONCLUSIONI DEL GI

esaminata l'istanza di modifica al decreto AIA prot. DEC-2011-000516 del 16 settembre 2011, trasmessa dal Gestore con nota prot ENEL-PRO-28/11/2014-0048404;

esaminata la Relazione Istruttoria, redatta da ISPRA, il 25 marzo 2015, avente prot. CIPPC-00_2015-0000669 del 26/03/2015;

viste le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., considerati i contenuti dei BREF e delle Linee guida sui grandi impianti di combustione;

considerata la nota (U.prot. DVA-2014-0035071 del 29/10/2014) “ *Deroghe 17.500 ore – Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art 273 comma 4 del D.Lgs. 152/06 – indirizzi applicativi*”, della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali;

considerati i risultati dei monitoraggi (gennaio – marzo 2015) delle centraline gestite da Arpa Lazio;

considerate le conclusioni riportate nel rapporto “Qualità dell’aria al 31.12.2013” del Comune di Montalto di Castro;

preso atto che il Gestore ha effettuato il versamento di euro 2000 come tariffa prescritta e prevista dal decreto interministeriale del 24 Aprile 2008, art. 5, per modifica non sostanziale dell’AIA;

Il Gruppo Istruttore

Ritiene che:

- la modifica al Decreto AIA richiesta dal Gestore, che prevede, dal 1 gennaio 2016, l'esenzione dal rispetto del valore limite emissivo per l'inquinante NOx che sarà in quella data vigente con un valore limite meno rigoroso, sia da considerarsi **modifica sostanziale**, come affermato anche nella nota “ *Deroghe 17.500 ore – Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art 273 comma 4 del D.Lgs. 152/06 – indirizzi applicativi*”, della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali;
- la richiesta di esenzione dal rispetto del valore limite emissivo per l'inquinante NOx previsto dall'art.273, comma 3, D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii per le unità Turbogas presentata dal Gestore, ai sensi della sezione 4, lettera A bis, paragrafo 3. della parte V, Allegato II, Parte II, D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., a partire dal 1 gennaio 2016, possa essere accolta con le seguenti prescrizioni:



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

1. conferma per le unità turbogas dei valori limite di emissione individuati dal decreto AIA in vigore (prot. DVA DEC-2011-000516 del 16/11/2011) per NO_x fissato a 90 mg/Nm^3 e per CO a 100 mg/Nm^3 ;
 2. le unità Turbogas potranno funzionare per non più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per un massimo di 3000 ore operative annue e di 250 ore operative mensili;
 3. il Gestore sia tenuto a presentare entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 2017, all'Autorità competente e, comunque, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
 4. resteranno inalterate a carico del Gestore tutte le altre prescrizioni e disposizioni contenute nel Decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-0000516 del 16/09/2011 e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante del suddetto Decreto AIA.
- ai sensi dell'art. 29 octies (rinnovo e riesame) del DLgs 152/06 introdotta dall'art. 7, comma 8 del DLgs 46/14. l'AIA rilasciata per la centrale Enel "Alessandro Volta" di Montalto di Castro, impianto certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/09, abbia una durata pari a 16 anni.
 - il PIC allegato al decreto AIA -prot. DEC-2011-000516 del 16 settembre 2011- debba essere aggiornato come di seguito riportato:
 1. Al paragrafo 9.3 "Emissioni in Aria" a pag 86 sotto la tabella A.2) "N°8 Gruppi Turbogas" vanno inserite le nuove prescrizioni riguardanti l'esercizio delle unità a Turbogas di seguito riportate:

Le unità Turbogas potranno funzionare per non più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per un massimo di 3000 ore operative annue e di 250 ore operative mensili.

Il Gestore è tenuto a presentare entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 2017, all'Autorità competente e, comunque, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

2. Il contenuto del paragrafo 13 Durata, Rinnovo e Riesame va cassato completamente e deve essere sostituito dal seguente:

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., l'art.29 -Octies, al comma 8 stabilisce che, nel caso di un installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.29-quater, risulti



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – ENEL PRODUZIONE SPA
CENTRALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT)

registrata ai sensi del regolamento (CE) n 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso da dieci a sedici anni.

La Centrale ENEL "Alessandro Volta" di Montalto di Castro è certificata ai sensi del regolamento (CE) n°1221/09, pertanto l'Autorizzazione Integrata Ambientale avrà una durata di 16 anni.

Ai sensi dell'art.29-octies, comma 4 il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".

- la modifica presentata dal Gestore non comporta la variazione del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto AIA rilasciato.